



COMUNE DI PORTO CESAREO

Provincia di Lecce

SETTORE V – LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE -URBANISTICA-SUE

ORDINANZA N. 13 del 05/08/2022

Oggetto: ORDINANZA IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA PER LE OPERAZIONI DI SVUOTAMENTO DI DEPOSITI TEMPORANEI, FOSSE SETTICHE E VASCHE IMHOFF NEL TERRITORIO COMUNALE DI PORTO CESAREO. DIVIETO DI OPERAZIONI DI STOCCAGGIO PROVVISORIO IN AREA A PARCHEGGIO E DENSAMENTE URBANIZZATA - MODIFICA

IL SINDACO

Premesso che:

- il territorio comunale di Porto Cesareo, durante il periodo estivo, è intervento di notevolissimi flussi turistici e pertanto necessita di un maggiore controllo in merito alla capacità di ricezione dei manufatti destinati alla raccolta dei reflui a servizio delle civili abitazioni e delle numerose attività produttive;
- i competenti Uffici dell'Ente hanno ricevuto numerose segnalazioni da parte di cittadini e turisti, anche per le passate stagioni estive, i quali hanno evidenziato lungo le vie delle aree urbane e non, il persistere di maleodoranti esalazioni provenienti dalle fognature private, nonché la presenza dei bottini per lo spurgo dei depositi temporanei reflui a tenuta durante tutto l'arco della giornata;

Tenuto conto che lo smaltimento di fanghi biologici e di liquami provenienti da fosse settiche, vasche Imhoff o deposito temporaneo reflui a tenuta, è effettuato da Ditte specializzate e autorizzate c.d. "autospurghisti", i quali successivamente trasportano i liquami e/o fanghi negli impianti di depurazione deputati allo smaltimento finale, negli orari di apertura di detti impianti di smaltimento presenti nei paesi limitrofi;

Atteso che ciò può comportare, ove il manufatto ricevente il refluo non correttamente mantenuto, la fuoriuscita dei liquami con conseguente fuoriuscita degli stessi lungo le vie pubbliche tanto da poter costituire grave pericolo per la salute pubblica oltre che per l'ambiente e l'immagine del territorio;

Rilevato pertanto di dover, nel limite del buon senso e delle necessarie ed opportune cautele stabilire, con i poteri di cui all'art. 54 del TUEL minime regole di condotta e disciplina;

Visto il Dlvo 152/2006 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 54 del TUEL;

Visto l'art. 650 c.p.;

ORDINA

1. a tutti i proprietari, detentori e/o occupanti di fabbricati, civili e/o commerciali, serviti da fosse settiche, vasche imhoff o deposito temporaneo reflui a tenuta, ricadenti nel territorio comunale di Porto Cesareo, di procedere con periodicità allo svuotamento dei manufatti suindicati al fine di prevenire ogni fenomeno di fuoriuscita di esalazioni o liquami.

Le attività possono svolgersi dalle **ore 5.00 alle ore 15.30 ad eccezione delle aree site nel Centro Storico della “Penisola Cesarea” ove lo svuotamento sarà concesso dalle ore 05.00 alle ore 09.00** di seguito indicate e riportate in allegato 1:

- Penisola Cesarea;
- Via Muratori tratto compreso tra via Monti e Piazzale N. sauro;
- Via Cosimo Albano tratto compreso tra via Vespucci e via Muratori;
- Via Manzoni tratto compreso tra via Monti e via De Amicis;
- Via Garibaldi tratto compreso tra via Monti e Piazza Risorgimento;
- Via Petrarca;
- Via Silvio Pellico tratto compreso tra via Monti e Piazzale N. Sauro;
- Via Alfieri;
- Via Leopardi;
- Via Foscolo;
- Via Gioberti;
- Via De Amicis;
- Via Parini;
- Piazzale Aldo Moro;
- Piazza Risorgimento;
- Piazza N. Sauro;
- Lungomare Raffaele Sambati;
- Isola Lo Scoglio.

Nel Centro di Torre Lapillo le attività possono svolgersi dalle **ore 5.00 alle ore 15.30 ad eccezione delle aree site nel Centro ove lo svuotamento sarà concesso dalle ore 05.00 alle ore 09.00** e di seguito indicate e riportate in allegato 2:

- Via Bonomi tratto compreso tra via San Cassiano e via Sforza;
 - Piazzale Mameli;
2. eccezionalmente in caso di motivata e documentata necessità dimostrante l'oggettiva impossibilità a programmare il tempestivo spurgo negli orari sopra indicati. Al fine di accertare l'esatto adempimento e la periodicità di svuotamento degli stessi, rapportata anche e, non solo, al numero delle persone che abitano l'immobile o alla tipologia di attività esercitata, si obbligano i soggetti destinatari degli ordini in oggetto a produrre prova dell'ultimo svuotamento effettuato ed, in mancanza, a procedere senza indugio allo svuotamento del pozzo e depositare presso la sede comunale copia della relativa bolla ecologica (FIR) rilasciata da ditta autorizzata al prelievo, trasporto e conferimento dei liquami, comprovante l'avvenuto adempimento.
 3. le ditte incaricate del caricamento dei liquami non potranno effettuare operazioni di trasbordo in luoghi a ciò non deputati (parcheggi, aree di sosta, piazzali e aree abitate).

AVVERTE

Che la violazione della presente ordinanza, salva l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale o delle altre leggi e Regolamenti generali e speciali in materia di tutela dell'ambiente, igiene pubblica e ordine pubblico, è punita con le sanzioni amministrative previste dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Alla sanzione pecuniaria potrà conseguire, in relazione alla gravità della violazione, la sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

Gli Uffici competenti, in caso di inottemperanza da parte degli utilizzatori agli obblighi imposti, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative per come sopra determinata, avranno facoltà e dovere, per il rispetto delle norme in materia ambientale e sanitaria, di procedere esecutivamente alla bonifica degli sversamenti ed allo spurgo dei depositi temporanei reflui a tenuta, con ogni onere a carico dell'inadempiente sanzionato.

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi, nonché la trasmissione al Prefetto, al Comando dei V.V. U.U. e alla Stazione dei Carabinieri di Porto Cesareo. La divulgazione e la diffusione della presente ordinanza ai soggetti interessati dagli obblighi sopra individuati, mediante pubbliche affissioni.

Agli Agenti e Ufficiali della Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine è demandato il controllo dell'esecuzione della presente ordinanza.

AVVERTE

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990, si rende noto che avverso la presente ordinanza è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo per la Puglia ovvero, in via alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni decorrenti dalla medesima data di pubblicazione.

IL SINDACO

f.to **Silvia TARANTINO**